

CORTE DI GIUSTIZIA

Società scisse, l'azione revocatoria entro cinque anni

Cecilia Messina a pag. 24

L'azione cosiddetta pauliana al centro di una sentenza della Corte di giustizia Ue

Società scisse, creditori tutelati

Entro 5 anni si può chiedere la revoca della scissione

La iniziale società, a seguito della scissione era stata svuotata di gran parte del suo patrimonio, lamentavano i creditori

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Tutela a 360 gradi dei creditori di società scisse: anche dopo la Sesta direttiva, possono chiedere, entro 5 anni, la revoca dell'atto di scissione e renderlo inefficace nei loro confronti; possono, quindi, proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla nuova società. Questo anche se non hanno proposto l'opposizione entro 60 giorni (art. 2503 cc). Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue, con la sentenza di ieri nella causa C-394/18).

Il principio è che la tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti a una scissione impone l'ammissibilità dell'azione revocatoria anche dopo la Sesta direttiva, che pure ha individuato strumenti speciali contro la scissione. Una società di costruzioni, nell'ambito di una scissione, ha trasferito una parte del proprio patrimonio a una società di nuova costituzione. I creditori della società scissa hanno contestato l'operazione, poiché la iniziale società a seguito della scissione

era stata svuotata di gran parte del suo patrimonio. La richiesta dei creditori era di dichiarare l'inefficacia dell'atto di scissione con un'azione revocatoria (azione pauliana), prevista dall'art. 2901 del codice civile italiano. Il problema è rappresentato dalla compatibilità dell'azione revocatoria con la direttiva 82/891/CEE (Sesta direttiva), con la quale si sarebbe ristretta la tutela dei creditori delle società partecipanti alla scissione, limitandola allo speciale strumento dell'opposizione (art. 2503 cc). Secondo la nuova società, che ha incamerato buona parte del

patrimonio della prima, il mancato esperimento dell'opposizione consolida gli effetti anche nei confronti dei creditori.

Inoltre, contro l'ammissibilità della revocatoria, si è aggiunto che la stessa sarebbe preclusa dopo la iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese. Insomma, la normativa italiana di recepimento della Sesta direttiva ha introdotto strumenti specifici di tutela dei creditori della società scissa, quali gli adempimenti pubblicitari, l'azione di opposizione, la responsabilità solidale della società scissa e delle beneficiarie e il risarcimento del danno. Il quesito posto alla Corte è se questi specifici e nuovi strumenti di tutela dei creditori escludono anche la tradizionale azione revocatoria prevista

dal codice civile. La Corte ha stabilito che l'azione pauliana è ammissibile e si aggiunge agli speciali strumenti di tutela dei creditori previsti dalla Sesta direttiva. Secondo la Corte, la Sesta direttiva ha stabilito un termine breve per far valere la nullità della scissione societaria al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti sia tra le società partecipanti alla scissione sia tra queste ultime e i terzi, nonché tra gli azionisti. Tale obiettivo di certezza del diritto posto dalla Sesta direttiva conferma l'interpretazione della Corte secondo cui la nullità di una scissione produce effetti nei confronti di tutti. Peraltro l'azione revocatoria o pauliana si limita a rendere inefficace nei confronti dei creditori che la propongono il trasferimento di taluni beni di cui all'atto di scissione. Tale azione non incide, quindi, sulla validità della scissione, non la rende nulla, non comporta la sua scomparsa e non produce effetti nei confronti di tutti. Conclusivamente l'esistenza di un'azione pauliana attivabile fino a 5 anni dalla scissione non mette a repentaglio la certezza del diritto ai sensi della Sesta direttiva.

—© Riproduzione riservata—

